

Svolgimento del processo

C.A., A.D., F.D. e M.D. nella qualità di eredi di L.D. impugnarono la cartella riguardante IRPEF e SSN per l'anno 1993.

Il locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava l'impugnazione. Prendeva parte al giudizio anche il concessionario per la riscossione G.L. s.p.a. (oggi Equitalia Polis s.p.a.).

La Commissione tributaria di prima istanza accoglieva il ricorso e la decisione, appellata dall'Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe.

Il Giudice di appello, rigettate tutte le diverse eccezioni sollevate, dagli odierni controricorrenti, riteneva fondata quella relativa all'art.1 del d.l. n. 106/2005, rilevando che essendo stato il ruolo reso esecutivo il 29.11.2001 e consegnato il 10.12.2001, la cartella, secondo le nuove norme, doveva essere notificata entro il 31.12.2003, per cui alla data di entrata in vigore della norma, la G.L. s.p.a. era già decaduta dal diritto di notifica dell'atto impugnato.

Inoltre, secondo il Giudice di appello, la sanzione pecuniaria era stata illegittimamente iscritta a ruolo.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, l'Agenzia delle Entrate.

Equitalia Polis s.p.a., con il controricorso e la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., aderisce alle conclusioni formulate dall'Agenzia delle Entrate mentre gli eredi di D.L. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso principale l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione, operata con la sentenza impugnata, dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 2946 c.c., rilevando che, come statuito da questa Corte a Sezioni Unite n. 25790/2009, la prima norma attiene esclusivamente ai rapporti tra il Concessionario e l'Amministrazione finanziaria e non riguarda i rapporti verso i contribuenti per i quali trova applicazione, ai fini della notificazione della cartella, il solo termine di prescrizione ordinaria. All'illustrazione del motivo segue il quesito ex art. 366-bis c.p.c.: "se violi l'art. 25 d.p.r. n. 602/73 e 2946 c.c. quella sentenza della CTR che abbia affermato che, nel caso di specie riguardante cartella esattoriale emanata a seguito di sentenza passata in cosa giudicata, per il quale opera il termine decennale che riguarda - come nel caso in esame - quei provvedimenti di natura "definitiva" scaturenti o dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo ovvero per sentenze passate in giudicato, debba invece applicarsi il termine di cui all'art. 25 d.p.r. n. 602/1973 e non quello previsto dalla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

I contribuenti, in controricorso, eccepiscono l'inammissibilità del mezzo siccome fondato su eccezioni e domande nuove, non avendo l'Agenzia delle Entrate, nei gradi di merito, mai prospettato la violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 2946 c.c.

L'eccezione è infondata laddove la questione non può ritenersi domanda o eccezione nuova, ma mera difesa atta a contrastare la pretesa dei contribuenti e resa necessaria a fronte delle argomentazioni poste dalla C.T.R. a fondamento della decisione.

Il motivo non è, però, meritevole di accoglimento.

Per come è incontestato, la cartella, oggetto di controversia, era stata emessa per essere l'accertamento divenuto definitivo a seguito di dichiarazione di estinzione del processo (incoato dal de cuius) per inattività delle parti. La pronuncia di estinzione del giudizio comporta, infatti, ex art. 393 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento.

Ne consegue l'inapplicabilità alla fattispecie, caratterizzata dalla mancanza di una sentenza di condanna, dei principi espressi dalle Sezioni Unite, con la sentenza invocata a conforto (n. 25790/2009), la quale ha sancito l'applicabilità della prescrizione nel termine di dieci anni del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, per diretta applicazione dell'art 2953 cod. civ., disciplinante specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati".

Sulla base di tale diversa argomentazione ex art. 384 c.p.c., la sentenza impugnata - la quale, in motivazione, ha erroneamente fatto riferimento al d.l. 106/2005 concernente le sole cartelle emesse ex artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. n. 600/73- è conforme a diritto nel dispositivo - onde va esente da censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale proposto in via condizionata.

In ossequio al principio di soccombenza l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis s.p.a., vanno condannate, in solido, alla refusione in favore dei controricorrenti delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale.

Condanna l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia s.p.a. in solido, alla refusione in favore dei controricorrenti delle spese liquidate in complessivi euro 2.200,00 oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.